

# S.R.R. ATO N. 4 AGRIGENTO

Società per la Regolamentazione del servizio di gestione Rifiuti Agrigento Provincia Est

Sede legale: piazza Aldo Moro,1 92100 Agrigento  
Tel. 0922 443011; Fax 0922 443019  
Sito: www.srrato4agest.it

Uffici: piazza Trinacria zona industriale 92021 Aragona  
Email: info@srrato4agest.it ; PEC: srrato4@legalmail.it

## IL DIRETTORE GENERALE

Determina n. 143 del 22-11-2022

Registro generale dei decreti e delle determinine n. 143 del 22-11-2022

**Oggetto: Liquidazione spese legali a favore della Sig. Avenia Rosa, liquidate con la sentenza della CTP n° 390/03/21 e per essa al delegato all'incasso Avv. Gianluca Moncada - (accertamento comune di Agrigento)**

### Premesso:

- che con atto Rep. n. 17911 del 09/12/2013 i comuni di Agrigento, Aragona, Camastra, Cammarata, Campobello di Licata, Canicattì, Casteltermeni, Castrofilippo, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa e Linosa, Licata, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Ravanusa, Realmonte, S. Giovanni Gemini, Sant' Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Siculiana, compreso la provincia di Agrigento, hanno costituito la società consortile a responsabilità limitata denominata "SRR ATO n.4 Agrigento Provincia Est" (SRR);
- che lo statuto della suddetta SRR, come modificato nell'Assemblea Straordinaria dei Soci del 31/07/2017 prescrive, tra le altre cose, all'art.5 lett. 1), che "Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società può svolgere le funzioni amministrative e fiscali di competenza dei Comuni, ivi comprese quelle di riscossione del tributo e/o tariffa per i servizi di igiene ambientale e/o connessi/collegati.
- in data 15.12.2017 e in data 28.11.2018 la SRR ATO 4 Agrigento Provincia Est ha notificato gli avvisi di accertamento per omessa/infedele dichiarazione TARSU/TIA 2011/2012 ai contribuenti accertati;

### Considerato

- che alcuni dei contribuenti accertati, hanno promosso ricorso innanzi alla Commissione tributaria provinciale, CTP, avverso il provvedimento notificato;

### Dato atto

- la Commissione Tributaria Provinciale ha emesso la sentenza n 390/03/21 e che la stessa ha avuto esito sfavorevole alla SRR ATO 4 AG EST;
- che è necessario provvedere alla rifusione delle spese legali liquidate con la sentenza sopra indicata;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società (CdA) n.7 del 07/04/2017 con la quale il sottoscritto, dr. Claudio Guarneri, è stato nominato Direttore Generale della SRR;

#### Visti

- La deliberazione del CdA della SRR n.7 del 07/04/2017 di nomina del direttore generale della SRR;
- La deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di cui al verbale n°8 del 27/07/2021, con la quale ha proceduto ad attribuire specifiche deleghe e funzioni al sottoscritto Direttore Generale n.q., tra le quali rientrano quelle oggetto della presente determinazione;
- Il d.lgs.50/2016 e ss.mm.ii.;
- la sentenza 390/03/21 emessa dalla CTP;
- la richiesta di pagamento delle spese inviata dall'Avv Moncada, nq di procuratore, al ns prot n° 7161/22;
- la delega all'incasso da parte ricorrente nei confronti del suo procuratore, al ns prot. n°7161/22

#### Dato atto che:


- l'importo relativo alle spese legali alle quali è stata condannata la Società, scaturenti dalla sentenza in oggetto indicata, ammonta ad € 350,00 comprensivo di oneri e accessori;

Per quanto sopra esposto,

#### DETERMINA

- di procedere alla liquidazione delle spese legali liquidate con la sentenza n° 390/03/21 emessa dalla CTP in favore della Sig.ra Avenia Rosa, e per essa al delegato all'incasso Avv. Gianluca Moncada, per l'importo complessivo di € 350,00 **omnicomprensivo**, come disposto in sentenza;
- di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, come indicato nella richiesta di pagamento, alle seguenti coordinate: **IBAN : IT80J0503401753000000030802** intestato a Moncada Gianluca;
- notificare il presente provvedimento ai responsabili dell'ufficio tributi e dell'ufficio contabilità della Società, per tutti gli adempimenti di competenza;
- di pubblicare il presente provvedimento e i risultati della procedura sul sito istituzionale della SRR in ottemperanza a agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 d.lgs.50/2016;

Il Direttore Generale  
Dr. Claudio Guarneri



## Dettaglio E-mail

**Mittente:** gianluca monocada@avvocatiagrigeno.it

**Destinatari:** srrato4@legalmail.it

**Destinatari:** scrudato@srrato4agest.it

**Inviata il:** 16-11-2022 **alle:** 14:21 **Num. Protocollo:** 0007161 **del:** 16-11-2022

**Ricevuta il:** 16-11-2022 **alle:** 14:21

**Scaricata il:** 16-11-2022 **alle:** 14:27

**Oggetto:** POSTA CERTIFICATA: Avenia Rosa-Richiesta di pagamento spese della sentenza definitiva n.390/2021-Commissione Tributaria Provinciale, Sez.3, depositata il 25.6.21 (RGr n.1889/2018)

(Liquidazione)

---

Spett.le S.R.R. n. 4

Preg.mo Dott. Scudato

Con la presente formulo cortese istanza di pagamento della somma di euro 448,60 (350,00 spese liquidate + 52,50 (15%)+ 16,10 (cassa 4%)+ 30.00 per contributo unificato tributario]

a mezzo bonifico bancario coordinante iban del sottoscritto difensore

iban: IT80J0503401753000000030802

Si precisa che le superiori somme sono non soggette a iva e ritenuta d'acconto in ragione del regime fiscale forfettario adottato dal sottoscritto difensore.

Si allega delega all'incasso.

Cordiali saluti.

Avv. Gianluca Moncada

3206175511



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI AGRIGENTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |           |                    |            |
|--------------------------|-----------|--------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | ZUCCHETTO | CESARE             | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | RICCOBENE | GIUSEPPE SALVATORE | Relatore   |
| <input type="checkbox"/> | DI PRIMA  | AUDENZIO           | Giudice    |
| <input type="checkbox"/> |           |                    |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                    |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                    |            |
| <input type="checkbox"/> |           |                    |            |

ha emesso la seguente

## SENTENZA

- sul ricorso n. 1889/2018  
depositato il 21/06/2018

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 20120000099591 TARSU/TIA 2012  
contro:  
S.R.R. ATO N.4

**difeso da:**  
ROSATO GIANCARLO  
VIA REGIONE SICILIANA NUM. 100 92100 AGRIGENTO

**proposto dal ricorrente:**  
AVENIA ROSA  
VIA ACRONE N 85 92100 AGRIGENTO AG

**difeso da:**  
MONCADA GIANLUCA  
VIA MAZZINI, 135 92100 AGRIGENTO AG

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1889/2018

UDIENZA DEL

16/02/2021 ore 11:00

N°

390/2021

PRONUNCIATA IL:

16 FEB. 2021

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

25 GIU. 2021

Il Segretario

D.ssa Rita G. Pistone

Con atto in data 15.3.2018 Avenia Rosa, rappresentata e difesa dall'Avv. Gianluca Moncada, proponeva ricorso, previo reclamo/mediazione, contro la S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento, avverso l'avviso d'accertamento N°20120000099591, notificato in data 3.2.2018, mediante il quale le veniva contestata la mancata denuncia delle superfici, ai fini della TIA per l'anno 2012 ed il mancato pagamento della tassa relativa all'unità immobiliare distinta nel foglio 173, particelle 151 sub 24 e 151 sub 25, per un importo complessivo di € 410,55, comprensivo di tassa, addizionale, interessi, sanzioni e spese.

In data 21.6.2018 la ricorrente si costituiva in giudizio e chiedeva la sospensione dell'esecutività dell'atto impugnato; che ne venisse dichiarata la nullità per intervenuta decadenza dal potere di accertamento e prescrizione del debito vantato; per inesistenza della notificazione, effettuata da un soggetto non legittimato e mancata indicazione nella relata di notifica dell'ufficio postale e del numero della raccomandata, nonché per inesistenza della relata di notifica; per inesistenza dell'atto impugnato, per violazione del D.P.R. del 10.11.1997, N°513, perché firmato a stampa e non in formato digitale; per inesistenza del ruolo posto a base dell'accertamento; per mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; per difetto di motivazione; per mancanza del presupposto impositivo, stante che l'immobile nell'anno d'imposta 2012 risultava locato alla ZAPIGEL di Piazza Francesco.

Eccepiva l'illegittimità delle sanzioni irrogate, l'inapplicabilità dell'IVA .

Chiedeva, infine, il risarcimento del danno, per lite temeraria, la condanna alle spese e la trattazione in pubblica udienza.

In data 4.10.2018 la S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento, rappresentata e difesa dall'Avv. Giancarlo Rosato, depositava controdeduzioni con le quali contestava le eccezioni di parte ricorrente, con esclusione dell'eccezione di mancanza del presupposto impositivo e chiedeva il rigetto del ricorso e la condanna alle spese.

Con ordinanza N°152 del 6.2.2019 veniva rigetta l'istanza di sospensione.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In ordine alle eccezioni riguardanti l'intervenuta decadenza dal potere di accertamento ed il difetto di notifica, va osservato che con le disposizioni di cui alla legge 27.12.2006, N°296, a partire dall'1.1.2007 gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio relativi ai tributi locali devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

L'avviso d'accertamento impugnato è stato emesso per omessa dichiarazione della TIA per l'anno d'imposta 2012.

L'art. 70 del D. Lgs. n. 507/1993, impone ai soggetti passivi di presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, una denuncia nella quale devono essere indicati tutti i locali e le aree tassabili che sono ubicati nel territorio del comune.

Al fine di poter decidere sull'eventuale decadenza dal potere di accertamento da parte del Comune di Agrigento e per esso della S.R.R. A.T.O. N.4 Agrigento, occorre stabilire entro quale termine il contribuente doveva presentare la dichiarazione omessa.

Dall'avviso di accertamento impugnato emerge che la pretesa è relativa all'intero anno d'imposta 2012 (dall'1.1.2012 al 31.12.2012); ragione per cui già alla data dell'1.1.2012 era iniziata l'occupazione o la detenzione degli immobili e l'omessa dichiarazione, così come riportato dall'ente impositore nell'avviso d'accertamento; pertanto, ai sensi del citato art.70, la dichiarazione doveva essere presentata entro il successivo 20 gennaio, ossia 20.1.2012 e l'avviso d'accertamento in rettifica doveva essere notificato entro il 31.12.2017.

Secondo giurisprudenza consolidata, per il notificante la notificazione si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'agente notificatore, mentre per il notificato si perfeziona nel momento in cui riceve l'atto.

La parte ricorrente ha prodotto in giudizio copia della relata di notifica dell'atto impugnato, eseguita mediante consegna dell'atto da notificare all'ufficiale postale in data 15.12.2017, riportante

l'attestazione di avvenuto deposito presso l'ufficio postale in data 22.01.2018, previo avviso depositato in cassetta, a seguito dell'assenza del destinatario.

L'atto è stato tempestivamente notificato e la notifica è stata regolarmente eseguita, così come la relata di notifica è stata correttamente compilata.

La Legge 28.12.1995, N°549, in vigore dal 13.1.1996, prevede la sostituzione della firma autografa con l'indicazione a stampa del soggetto responsabile, laddove gli atti di accertamento sono prodotti da sistemi informativi automatizzati, come nella fattispecie in esame. Ragione per cui la sottoscrizione dell'atto impugnato risulta essere conforme a legge.

In ordine all'eccepita nullità dell'atto impugnato, per mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale, in adesione a quanto statuito dalla Suprema Corte, "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica previsione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (Cass. Ord. N°8545/2017; Cass. Sez. Unite, sent. N°18184/2013).

Non essendo i tributi locali "tributi armonizzati", la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non costituisce motivo di annullamento dell'avviso d'accertamento impugnato.

L'atto impugnato risulta essere sufficientemente motivato. Esso contiene l'indicazione dei riferimenti normativi sui quali si fonda la pretesa, l'indicazione delle ragioni di fatto, quale l'omessa denuncia, che ha indotto l'ente impositore ad emettere l'atto impugnato; riporta l'indicazione dei dati identificativi catastali relativi all'immobile assoggettato a tassazione, la relativa superficie, la tariffa applicata e gli importi chiesti in pagamento, fornendo al contribuente tutti gli elementi essenziali per conoscere i termini della pretesa ed esercitare pienamente il proprio diritto alla difesa.

In ordine all'eccepita mancanza del presupposto impositivo, va osservato che detto presupposto è costituito dal possesso, detenzione o uso di fabbricati o aree idonee a produrre rifiuti.

Nella fattispecie in esame la parte ricorrente ha prodotto copia del contratto di locazione registrato ad Agrigento il 12.9.2006 al N°2563, dal quale si evince che le unità immobiliari oggetto dell'imposizione impugnata sono locati in favore della ZAPIGEL di Piazza Francesco, fornendo prova del mancato possesso di esse e della mancanza di legittimazione passiva; l'ente impositore nulla ha controdedotto in proposito.

Il ricorso va accolto, dichiarando l'illegittimità dell'atto impugnato e, per effetto della soccombenza, la S.R.R. N.4 Agrigento va condannata al pagamento delle spese di giudizio, che si liquidano in € 350,00, comprensivi di spese, onorari, CPA, IVA e contributo unificato.


#### PER QUESTI MOTIVI

La Commissione dichiara l'illegittimità dell'atto impugnato e condanna la S.R.R. N.4 Agrigento al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 350,00, comprensivi di spese, onorari, CPA, IVA e contributo unificato.


Agrigento li, 16.02.2021

L'ESTENSORE

(Giuseppe Riccobene)



IL PRESIDENTE  
(Cesare Zucchetto)



DELEGA ALL'INCASSO DELLE SPESE LEGALI

Con la presente, la Sottoscritta Avenia Rosa, nata in Agrigento il giorno 12.12.1955, conferisce all' Avv.to Gianluca Moncada, mio difensore e procuratore speciale, nella causa RGr n. 1889 del 2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento , delega ad incassare la quota di spese legali liquidate dall'Autorità Giudiziaria con sentenza n. 390/2021, per il pagamento diretto degli onorari dalla controparte al legale della parte vittoriosa.

Avenia Rosa

